COMUNE DI LEINI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE

N. 155 DEL 29/07/2022

***OGGETTO*: Bilancio consolidato 2021 - Individuazione delle società e degli enti strumentali da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) - "Comune di Leini" e nel perimetro di consolidamento - Aggiornamento.**

*L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **otto** e minuti **quaranta** presso la sede comunale denominata "Villa Chiosso", sita in Via Ricciolio n. 43 (ove sono ubicati gli Uffici di Staff in supporto agli Organi Istituzionali), regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:*

Cognome e Nome	Presente
1. PITTALIS Renato - Sindaco	Sì
2. BRUNO Cristina - Vice Sindaco	Sì
3. CAUDANA Mauro - Assessore	Sì
4. LUETTO Dario - Assessore	Sì
5. CHIABRANDO Marco Giuseppe - Assessore	Sì
6. MASI Carmela - Assessore	No

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Verneau, dott.ssa Diana

Il Presidente prende atto che è presente il numero legale dei componenti.

OGGETTO: Bilancio consolidato 2021 - Individuazione delle società e degli enti strumentali da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) - "Comune di Leini" e nel perimetro di consolidamento - Aggiornamento.

Delibera n.155 del 29/07/2022

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e a relazione del Sindaco, geom. Renato Pittalis.

Visto l'art. 11bis del D. Lgs. 118/2011 il quale dispone che, con riferimento al corrente esercizio, questo ente, quale soggetto capogruppo del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Leinì", è tenuto a redigere il bilancio consolidato al 31.12.2021 con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 dello stesso D. Lgs. 118/2011; il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e, quali allegati, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa oltre alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

Rilevato che ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 11ter – 11 quinquies, è da ricomprendere nel Gruppo Amministrazione Pubblica, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo e nello specifico:

- per ente strumentale controllato si intende l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
- il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a

decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante;
- per ente strumentale partecipato si intende l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al punto precedente
- per società controllata si intende la società per cui l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
- il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole;
- con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
- per società partecipata si intende, la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'anno 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

Considerato che dal punto di vista operativo, per l'individuazione dei soggetti da ricomprendere nel bilancio consolidato, ai sensi di quanto previsto dal punto 3.1 del principio contabile applicato sopra richiamato, è previsto quanto segue:

- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
  - gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
  - gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (c.d. perimetro di consolidamento);

- i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;
- l'elenco degli enti facenti parte del "Gruppo Amministrazione Pubblica" è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);

Considerato altresì che al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, ai sensi del punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.lgs 118/2011, *possono non essere inseriti nel perimetro* di consolidamento gli enti e le società nei casi di "irrilevanza", ovvero:

- quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
  - totale dell'attivo;
  - patrimonio netto;
  - totale dei ricavi caratteristici;

  nel caso di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.
- sono da considerarsi irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione in società inferiori all'1% del capitale degli stessi (salvo il caso dell'affidamento diretto);

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, un incidenza inferiore al 3 per cento.
Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dal 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti, deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria alle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad un'incidenza inferiore al 10 per cento,

- impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono stati ancora approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto per l'approvazione;

Considerato che, a decorrere dall'esercizio 2017, sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, ***a prescindere dalla quota di partecipazione.***

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 06.05.2022 con la quale sono stati individuate le società e gli enti strumentali da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Leini" e nel perimetro di consolidamento per l'anno 2021;

Dato atto che, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento del Comune di Leini, la soglia di irrilevanza viene determinata prendendo a riferimento i dati relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale al 31.12.2021, approvati dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 11 del 27.04.2022 nei valori sotto indicati:

	Comune di Leinì	**Soglia 3% dei valori del Comune**
Totale dell'attivo	84.148.038,49	2.524.441,15
Patrimonio netto	58.289.620,55	1.748.688,62
Totale ricavi caratteristici	18.532.257,14	555.967,71

Considerato che i dati contabili utilizzati con il precedente atto per l'individuazione del G.A.P. e del perimetro di consolidamento 2021 erano, per alcune Società partecipate dell'Ente, dati relativi al 2020, in quanto gli unici disponibili a quella data.

Ritenuto pertanto necessario in questa fase aggiornare i suddetti valori con quelli nel frattempo resisi disponibili a seguito dell'approvazione dei bilanci e dei consuntivi 2021 da parte delle società partecipate ed enti strumentali;

Ritenuto inoltre effettuare un'ulteriore verifica per gli enti i cui bilanci presentano un'incidenza inferiore al 3 per cento per ciascuno dei parametri suindicati al fine di stabilire se la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati presenta, per ciascun parametro, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo;

Considerato che, come risulta *dall'Allegato D* del presente provvedimento, la situazione suindicata non si è profilata e che pertanto non si rende necessario procedere al loro consolidamento;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore interessato e dal responsabile del Settore Finanziari ed alla presente allegati;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. Di aggiornare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, i dati contabili delle Società e degli enti strumentali con quelli che nel frattempo si sono resi disponibili a seguito dell'approvazione dei bilanci e consuntivi 2021 come da *allegato B* lasciando invariati i dati relativi alle società che rientrano nel Gruppo Amministrazione Pubblica come da *allegato A;*

2. Di dare atto che, a seguito dell'ulteriore verifica relativa agli enti i cui i bilanci presentano un'incidenza inferiore al 3 per cento per ciascuno dei parametri patrimoniali finanziari ed economici, si è constatato che la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati presenta, per ciascun parametro, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo, come risulta *dall'Allegato D* del presente provvedimento e che pertanto non si rende necessario procedere al loro consolidamento;

3. Di dare atto che il presente provvedimento ha validità a decorrere dal bilancio consolidato 2021 e per gli anni successivi, salvo modifiche dell'assetto delle partecipazioni e/o delle specifiche norme in materia.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

-RILEVATA l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

-DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U.E.L. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
PITTALIS geom. Renato

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
VERNEAU Dott.ssa Diana